

PROGRAMMA NAZIONALE
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA

**MINISTERO DELL'INTERNO, AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE
SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**

E

AMBITO TERRITORIALE A04 - AVELLINO

**PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO APPROVATO CON DECRETO N.
826/PAC IN DATA 29/12/2015 CON LOCALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELL'AMBITO
TERRITORIALE A04 - A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE DEL SECONDO
RIPARTO INFANZIA (decreto dell'Autorità di gestione n. 557 del 22 APRILE 2015)**

Il presente documento si compone
di 14 pagine compresa la presente

PROGRAMMA NAZIONALE
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il decreto n. 3 del 20 marzo 2013, con il quale l'Autorità di Gestione ha adottato il “Documento di Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO)”;

VISTI i decreti n. 240/PAC del 7 ottobre 2014 e 289/PAC del 28 novembre 2014, con i quali l'Autorità di Gestione ha adottato il secondo atto di riparto delle risorse finanziarie, pari ad euro 393 milioni, del Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia ed agli anziani non autosufficienti;

VISTO il decreto n. 359/PAC del 26 gennaio 2015 con il quale l'Autorità di Gestione ha adottato i Formulari e le Linee Guida, corredati di modello di domanda e relativa nota esplicativa, contenenti le indicazioni per la presentazione dei Piani di intervento per i Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, da parte degli Ambiti/Distretti socio-sanitari o socio-assistenziali aventi sede nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) relative al secondo atto di riparto delle risorse finanziarie di cui al predetto decreto n. 240 del 7 ottobre 2014;

VISTO il decreto n. 557 in data 22 aprile 2015, con il quale l'Autorità di Gestione ha rimodulato il secondo atto di riparto delle risorse finanziarie, pari ad euro 339 milioni, del Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia ed agli anziani non autosufficienti;

VISTO il protocollo stipulato con l'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 24/04/2015;

VISTE le previsioni contenute nelle citate Linee Guida in merito all'attuazione dei Piani di intervento e, in particolare, le raccomandazioni svolte nelle considerazioni introduttive per quel che attiene profili di contabilità economica e finanziaria e aspetti più propriamente gestionali riguardanti le procedure di attuazione dei Piani di intervento;

VISTO il decreto n. 606/PAC del 24/09/2015, con il quale l'Autorità di Gestione ha delegato, in caso di temporanea assenza o impedimento, al Vice Prefetto dr. Massimo Pinna, responsabile dell'Ufficio tecnico di Supporto all'Attuazione del Programma, l'adozione e la firma dei provvedimenti di ammissione/revoca finanziamento in favore dei soggetti Beneficiari e di tutti gli atti presupposti e conseguenti ai medesimi provvedimenti;

VISTO, altresì, il Decreto n. 677/PAC del 22/10/2015, con il quale al Vice Prefetto dr. Massimo Pinna è stata affidata, nell'ambito della struttura organizzativa dell'Autorità di Gestione Responsabile dell'attuazione del PAC - P.N.S.C.I.A., la responsabilità dell'Ufficio pianificazione e programmazione amministrativa;

VISTO il decreto n. 826/PAC in data 29/12/2015 con il quale è stato approvato il Piano di intervento presentato dal Comune di Avellino in qualità di comune capofila dell'Ambito Territoriale A04, che ha demandato ad apposito atto la definizione degli adempimenti attuativi connessi all'esecuzione del Piano di intervento.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente atto regola, secondo quanto riportato nei successivi articoli, i rapporti tra il Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, ed il Comune di Avellino in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale A04, con sede legale in Piazza del Popolo 1 – CAP 83100 – Avellino (AV) soggetto Beneficiario del contributo finanziario a valere sul Programma infanzia, secondo quanto determinato con il secondo atto di riparto finanziario definitivamente approvato con decreto n. 557 in data 22 aprile 2015.

PROGRAMMA NAZIONALE
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

L'importo concesso è pari a € 860.723,00 per la realizzazione del Piano di intervento –infanzia, recante le azioni previste nelle schede – intervento tipologia 1 e 4 allo stesso allegate.

2. Costituiscono parte integrante del presente atto il crono programma (all. A) e il quadro economico del Piano di intervento approvato (all. B) allegati al decreto di ammissione a finanziamento, nonché le Schede-intervento previste dal predetto Piano.

3. Il presente atto potrà subire integrazioni al fine di renderlo coerente con il sistema di monitoraggio e controllo definito dall'Autorità di Gestione, ivi compreso quanto stabilito in sede di convenzione con la Regione di appartenenza. Il Beneficiario si impegna sin da ora ad attenersi alle integrazioni ai predetti atti che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente disciplinare.

Art. 2

Obblighi del soggetto Beneficiario

1. Il soggetto Beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del presente atto si obbliga a trasmettere all'Autorità di Gestione:

- a) il presente atto debitamente sottoscritto per accettazione dal Sindaco del Comune di Avellino in qualità di rappresentante legale del comune capofila dell'Ambito Territoriale A04, ovvero, su delega di quest'ultimo, da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
- b) comunicazione recante il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento. Ogni successiva variazione del Responsabile Unico del Procedimento deve essere comunicata all'Autorità di Gestione entro i successivi dieci giorni dalla variazione.

2. Il soggetto Beneficiario, nel rispetto delle raccomandazioni e delle prescrizioni contenute nel decreto di approvazione, dà attuazione al Piano di intervento oggetto del presente atto e, al fine di garantire il rispetto delle direttive concernenti le procedure di gestione, si impegna a:

- a) attuare il Piano di intervento nel pieno rispetto delle disposizioni dei documenti del Programma Nazionale, in particolare, del secondo atto di riparto delle risorse finanziarie approvato con il citato decreto AdG n. 557/2015, del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) approvato con decreto dell'AdG n. 3 del 20 marzo 2013, nonché delle Linee Guida adottate con decreto AdG n. 359/PAC del 26 gennaio 2015;
- b) attuare il Piano di intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, ove occorra, della normativa in materia di ambiente e gli obblighi e termini di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione previsti dal D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D. Lgs. 33/2013, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
- c) rispettare le vigenti disposizioni in materia di contabilità, anche separata analitica per centri di costo e responsabilità, tali da consentire analisi comparative dei costi e dei risultati, e rendicontazione nella gestione delle somme trasferite dall'Autorità di Gestione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
- d) far osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme nazionali e i CCNL in materia di lavoro subordinato e, in particolare, applicare e rispettare le vigenti disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare anche attraverso eventuali specifiche disposizioni inserite nel bando di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
- e) assicurare l'applicazione del "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", di cui alla L. n. 136 del 13 agosto 2010, e successive

PROGRAMMA NAZIONALE
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

- modifiche e delle disposizioni interpretative e attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, dettate con D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- f) assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità e dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica;
 - g) adempiere alle prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
 - h) fornire, su richiesta dell'Autorità di Gestione o delle strutture regionali delegate, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo;
 - i) provvedere alla rendicontazione delle attività e delle spese in conformità al crono programma e al quadro economico di cui agli allegati A e B del decreto di approvazione del Piano di intervento, e nel rispetto della manualistica, delle piste di controllo e delle check list adottate dall'Autorità di Gestione;
 - l) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al Piano di intervento approvato, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore dell'Autorità di Gestione e dell'Ufficio di controllo per almeno cinque anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 30 giugno 2017, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte dell'Autorità di Gestione, e fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni anche settoriali.

Art. 2 bis

1. Adottare, all'interno del piano di prevenzione della corruzione dell'ambito/distretto, specifiche misure di prevenzione della corruzione volte ad assicurare il rispetto delle norme di settore sia per la fase dell'affidamento che per la fase di gestione del contratto;
2. attuare il Piano di intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del dpr 207/2010 con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
 - art. 2 (rispetto dei fondamentali principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e partecipazione alle procedure delle PMI);
 - art. 11 (forma, modalità e termini di stipulazione del contratto);
 - art. 29 (esatta individuazione dell'importo del contratto, delle relative soglie comunitarie, e rispetto del divieto di artificioso frazionamento);
 - art. 38 (possesso dei requisiti di ordine generale);
 - art. 46 (Cause di esclusione);
 - art. 48 (modalità e termini dei controlli dei requisiti);
 - art. 52 (condizioni previste per il legittimo ricorso ad appalti riservati cd. "laboratori protetti e programmi di lavoro protetto");
 - art. 57 (con specifico riferimento al divieto di rinnovo o proroga del servizio, salvi i casi di proroga tecnica);
 - artt. 64 - 65 - 66 (rispetto degli obblighi di pubblicazione del bando di gara, degli esiti della procedura di affidamento e relative modalità di pubblicazione);
 - art. 69 (clausole sociali e particolari condizioni di esecuzione dei contratti per i quali occorre richiedere parere all'ANAC sulla compatibilità con il diritto comunitario);
 - art. 75 (garanzie a corredo dell'offerta);

PROGRAMMA NAZIONALE
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

- art. 83- (corretto utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con pertinente e ponderata individuazione degli elementi qualitativi e dei relativi pesi e subpesi);
- art. 86 – 87- 88 (individuazione e verifica delle offerte anomale);
- art. 118 – (Rispetto dei limiti e delle condizioni relative all'ammissibilità del subappalto o di sub affidamenti);
- art. 145 Penali – (predeterminazione nei documenti di gara e nel contratto di specifiche penali da applicare anche in corso di esecuzione e a seguito di verifiche periodiche della qualità e dell'efficienza del servizio);
- attuare il Piano di intervento nel pieno rispetto gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Previsione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.lgs 81/2008).

Art. 3

Cronoprogramma del Piano di intervento

1. Nel rispetto del cronoprogramma di cui all'allegato A, così come ammesso a finanziamento dall'Autorità di Gestione, il soggetto Beneficiario si impegna a rispettare i termini previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici relativi alle procedure per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture.
2. Il Beneficiario si impegna altresì– nell'ipotesi di costruzione di nuove strutture o ristrutturazione/adequamento di strutture esistenti per servizi di nido e micro nido a titolarità pubblica - alla redazione del progetto esecutivo ed all'eventuale completamento delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessarie per la validazione del progetto stesso e per la realizzazione dell'intervento entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. In tale ipotesi si impegna, inoltre, a dare operatività all'intervento entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, previa autorizzazione al funzionamento della/e struttura/e.
3. Il soggetto Beneficiario si impegna altresì a:
 - rispettare gli obblighi di comunicazione e informazione all'ANAC previsti dal decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Il soggetto Beneficiario, inoltre, secondo le modalità che saranno comunicate dall'AdG, si impegna a:
 - inserire i dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per i progetti finanziati di propria competenza, utilizzando le funzionalità di accesso "web" del Sistema Nazionale di Monitoraggio;
 - attestare attraverso la reportistica del sistema di monitoraggio utilizzato l'implementazione del flusso informativo dei giustificativi di spesa di ogni rendicontazione di spesa inoltrata ;
 - effettuare un controllo di qualità delle informazioni di propria competenza presenti sul Sistema Nazionale di Monitoraggio;
 - elaborare i rapporti di monitoraggio per l'organo preposto al controllo di primo livello competente e per l'informazione al pubblico;
 - elaborare i rapporti di rendicontazione per l'organo preposto al controllo di primo livello e il Program manager.
5. Per la realizzazione di opere pubbliche il mancato rispetto dei termini per l'avvio delle procedure di appalto di cui al comma 1 del presente articolo potrà comportare la revoca del finanziamento dell'opera e il ritorno delle somme impegnate nella disponibilità dell'Autorità di gestione. Trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 12, comma 4, del presente disciplinare.

PROGRAMMA NAZIONALE
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

Art. 4

Spese ammissibili

1. L'importo per il finanziamento del Piano di intervento approvato costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto Beneficiario ed è fisso ed invariabile. Eventuali maggiori oneri che dovessero verificarsi rispetto all'importo massimo a disposizione resteranno a carico del soggetto Beneficiario.
2. Le spese ammissibili sono quelle specificate dai documenti di riparto e dalle Linee Guida. Resta ferma la potestà dell'Autorità di Gestione di emanare atti interpretativi in materia.
3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti nonché le spese riguardanti un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario. Nell'ambito dei Piani di intervento all'infanzia non sono ammissibili: le spese per l'acquisto di terreni e fabbricati, le spese per il finanziamento di interventi in conto capitale (es. opere pubbliche, forniture, etc.) di strutture private e le spese per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, ad eccezione delle spese per integrazioni retributive del trattamento accessorio al personale limitatamente a iniziative di miglioramento della prestazione per l'utenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative contrattuali.
4. Resta esclusa dall'ammissibilità la spesa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ove la stessa sia recuperabile.
5. Non sono comunque ammissibili spese sopravvenute successivamente all'approvazione del Piano di intervento che non siano conformi a quanto previsto dal Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO) e dalle Linee Guida.

Art. 5

Modalità di erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento approvato avverrà con le seguenti modalità:
 - a) anticipazione iniziale nei limiti del 5 per cento, a seguito di presentazione di richiesta di erogazione redatta secondo le modalità indicate dall'AdG;
 - b) pagamenti intermedi a rimborso di spese effettivamente sostenute. A tali fini il Beneficiario dovrà presentare:
 - domanda di pagamento, redatta secondo lo schema indicato dall'Autorità di Gestione, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato
 - attestazione della rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e quietanzate, nonché l'avvenuto superamento con esito positivo dei controlli previsti dal sistema di gestione e controllo, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile.
 - c) saldo finale nei limiti del 10 per cento, previa:
 - presentazione di domanda finale di pagamento, redatta secondo lo schema indicato dall'Autorità di Gestione, condizionata alla rendicontazione totale dei pagamenti precedenti;
 - presentazione della documentazione attestante le spese ammissibili sostenute e quietanzate, l'avvenuto regolare espletamento delle procedure di affidamento/acquisizione dei servizi/lavori/forniture ed il superamento con esito positivo dei controlli previsti dal sistema di gestione e controllo, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile;

PROGRAMMA NAZIONALE
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

- presentazione della certificazione di collaudo dei lavori o della verifica del certificato di conformità o per le acquisizioni sotto soglia della attestazione di regolare esecuzione del servizio o della fornitura.

2. Le erogazioni, salvo la prima (anticipazione), restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.

3. Il Beneficiario è tenuto all'attivazione e all'aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, con registrazione dei pagamenti effettuati entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla data di quietanza del relativo mandato.

4. L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile: *“Documento contabile finanziato a valere sul Programma nazionale per i Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - Secondo riparto finanziario infanzia Piano di intervento ammesso al finanziamento per l'importo di €. 860.723,00.”*

5. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento del Piano di intervento per il quale si sia provveduto ad erogare quota del finanziamento, l'Autorità di Gestione procederà, ai sensi dell'art. 12 del presente atto, alla revoca del finanziamento e al relativo recupero ovvero alla compensazione delle somme già erogate.

Art. 6

Rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario per le azioni previste dal Piano di intervento approvato è tenuto a rendicontare all'organo preposto al controllo di primo livello, le spese effettivamente sostenute attraverso il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e mediante supporto cartaceo, nei modi indicati dall'Autorità di Gestione. Il Beneficiario registra i pagamenti effettuati entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla data di quietanza del relativo mandato.

2. Per il riconoscimento delle spese dovranno essere rilasciate dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla scorta dell'autocontrollo effettuato, le attestazioni, distinte per il settore infanzia e anziani non autosufficienti, redatte secondo lo schema indicato dall'Autorità di Gestione dalle quali risulti:

- a. che le spese sono state effettivamente sostenute per l'Attività in oggetto;
- b. che le spese sostenute sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione;
- c. che tutta la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria;
- d. che le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali, regionali e regolamentari applicabili e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, di informazione e pubblicità, di pari opportunità;
- e. che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale e in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- f. che le procedure sono state espletate, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza;
- g. che le spese effettuate sono conformi alle disposizioni del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO decreto n. 3 del 20 marzo 2013), al secondo atto di riparto delle risorse finanziarie (decreto n. 557 del 22/4/2015) e al piano di intervento approvato e ammesso a finanziamento dall'Autorità di Gestione;

PROGRAMMA NAZIONALE
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

- h. l'assenza di cumulo del finanziamento con altre forme di assegnazione delle risorse finanziarie a valere sulle medesime voci di spesa.

Per il riconoscimento della spesa dovrà essere presentata dal RUP, oltre alle attestazioni di cui al comma 2, la certificazione attestante:

- i pagamenti erogati sulla base dell'attestazione di spesa relativa alle prestazioni effettivamente eseguite;
- il rispetto del quadro economico e del cronoprogramma di spesa.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 del presente articolo, l'organo di revisione economico – finanziaria attesta che le spese e le procedure contrattuali sono state effettuate nel rispetto della legge nazionale e regionale, nonché delle previsioni statutarie e regolamentari comunali. Attesta, inoltre, che è stata svolta l'attività di vigilanza e di controllo contabile e fiscale prevista dall'art. 239, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/2000.

4. Sempre ai fini di cui ai commi 2 e 3, i documenti di spesa da presentare sono costituiti dalle fatture relative alle spese sostenute, ammissibili alla contribuzione, le quali dovranno essere quietanzate e corredate dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, attestanti anche la modalità di pagamento ed i relativi estremi di identificazione, oltreché da idonea documentazione bancaria che attesti l'avvenuto pagamento degli importi rendicontati: assegni, bonifici, attestazioni bancarie ed estratti conto da cui si evincano i movimenti di denaro che dovranno essere trasmessi in copia completi di data. Non sono ammessi pagamenti in contanti. Ulteriore documentazione relativa alla maggiore specificazione della spesa sostenuta potrà essere richiesta, sia dall'organo preposto al controllo di primo livello sia dall'Autorità di Gestione, prima delle erogazioni intermedie e della erogazione finale.

Art. 7

Monitoraggio

1. Il soggetto Beneficiario provvede a fornire al soggetto incaricato del monitoraggio del Piano di intervento dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione del Piano di intervento su supporto cartaceo [ovvero attraverso procedura informatizzata], nei modi indicati dall'Autorità di Gestione.

2. I dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale forniti dal soggetto Beneficiario, secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione, devono garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni fornite e saranno sottoposti ad un processo di verifica e controllo al fine della validazione degli stessi per le operazioni del Programma. Il soggetto Beneficiario assicura il controllo di qualità delle informazioni di propria competenza presenti sul Sistema Nazionale di Monitoraggio, nel rispetto delle modalità operative stabilite dall'Autorità di Gestione. I report periodici di monitoraggio saranno pubblicati nel sito istituzionale del Programma. L'aggiornamento dei dati di monitoraggio avviene con carattere di continuità. In ogni caso l'aggiornamento dei dati deve essere assicurato entro il bimestre previsto per le sessioni di monitoraggio.

3. Il soggetto Beneficiario si obbliga a produrre specifiche relazioni sullo stato di avanzamento del Piano di intervento nei modi indicati dall'Autorità di Gestione. In particolare:

- relazione preliminare sulle procedure di gara per l'affidamento/acquisizione di servizi, lavori e forniture;
- relazioni periodiche semestrali, contenenti l'indicazione della spesa effettivamente sostenuta, le eventuali criticità emerse e le soluzioni adottate, oltreché un report attestante lo stato di avanzamen-

PROGRAMMA NAZIONALE
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

to delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei servizi/lavori/forniture e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità, redatte sulla base dello schema indicato dall'Autorità di Gestione;

- una relazione finale contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito all'esecuzione del Piano di intervento.

4. Nell'ipotesi di mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato A al presente atto, il soggetto Beneficiario è tenuto a darne comunicazione all'Autorità di Gestione e alla Regione illustrandone le cause.

5. Nell'eventualità che per sei mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento del procedimento di spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle cause del mancato rispetto del cronoprogramma, l'Autorità di Gestione, chiede formalmente le motivazioni del mancato avanzamento. In caso di mancata risposta ovvero in presenza di motivazioni insufficienti, l'Autorità di Gestione, previa diffida e successiva comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, potrà procedere alla revoca del finanziamento e al relativo recupero ovvero alla compensazione delle somme già erogate. Il procedimento di revoca avrà la durata di 30 (trenta) giorni dalla suddetta comunicazione.

6. La trasmissione dei dati di cui al comma 2 costituisce condizione necessaria per l'erogazione da parte dell'Autorità di Gestione dei pagamenti, così come definiti dal quadro economico di cui all'allegato B al presente atto.

Art. 8

Controlli e verifiche

1. Il soggetto Beneficiario assicura la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa all'organo preposto al controllo di primo livello ed al monitoraggio del piano di intervento, che provvedono alla verifica della corrispondenza tra i dati finanziari rendicontati e quelli inseriti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio dal Beneficiario per il successivo inoltro all'Autorità di Gestione.

2. L'organo preposto al controllo di primo livello ed al monitoraggio del Piano di intervento, in relazione ai documenti di cui al comma 1, nonché agli elementi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 attua i controlli di primo livello, documentali e c.d. *in loco* per la verifica in itinere o *ex-post* della effettiva realizzazione del Piano, secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione.

3. L'organo preposto al controllo di primo livello ed al monitoraggio e l'Autorità di Gestione rimangono estranee ad ogni rapporto comunque instaurato con terzi in dipendenza della realizzazione del Piano di intervento. Le verifiche riguarderanno esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto Beneficiario e/o con l'altro soggetto pubblico attuatore.

4. Come già indicato all'art. 2, comma 2, lettera l), il soggetto Beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al Piano di intervento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all'art. 5, comma 4, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali e nazionali per almeno cinque anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 30 giugno 2017, salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità di Gestione.

5. Nell'ipotesi di accertamento di un'irregolarità nel corso dell'attuazione o in sede di autocontrollo, il Beneficiario, fermi restando gli obblighi e gli atti di propria competenza, ne dà immediata comu-

PROGRAMMA NAZIONALE
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

nicazione all'Autorità di Gestione del Programma, nonché all'organo preposto al controllo di primo livello ed al monitoraggio del Piano di intervento.

6. I controlli e le verifiche di cui al presente articolo non sollevano, in ogni caso, il soggetto Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione del Piano di intervento, delle azioni in esso previste e delle relative procedure per l'affidamento/acquisizione di servizi/lavori e forniture.

Art. 9

Verifiche di conformità e Collaudi

1. I progetti riguardanti le azioni previste nel Piano di intervento sono soggetti alle verifiche di conformità ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla natura delle azioni stesse, nei modi e termini di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali.

Art. 10

Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione del Piano di intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e controllo.

2. Il soggetto Beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o forniture di beni mobili.

3. I dati generali relativi al Piano di intervento ammesso a finanziamento e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 11

Stabilità del piano di intervento

1. I progetti realizzati in attuazione del Piano di intervento ammesso a finanziamento, pena il recupero degli importi erogati, non devono subire nei successivi cinque anni modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di un'opera o della cessazione di un servizio o di una fornitura.

2. I beni immobili, oggetto del finanziamento, non potranno essere alienati, ceduti o distratti dall'uso previsto per almeno 10 anni dalla loro entrata in funzione.

3. Eventuali compensazioni finanziarie interne al Piano di intervento dovranno costituire oggetto di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione.

Art. 12

Revoca del finanziamento

1. L'Autorità di Gestione, ogni qualvolta venga portata a conoscenza o rilevi in sede di verifica del rispetto della procedura di rendicontazione e della procedura di controllo di primo livello, documentale ed in loco, un'irregolarità nell'attuazione del Piano di intervento o un grave ritardo, valuta i rilievi eseguiti, e adotta i conseguenti, adeguati provvedimenti ivi inclusa la revoca, totale o parziale, del finanziamento e/o dei pagamenti disposti.

PROGRAMMA NAZIONALE
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

La revoca è disposta previa comunicazione di avvio del relativo procedimento che avrà durata di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima.

Nelle ipotesi di cui al periodo precedente l'Autorità di Gestione chiede formalmente al Beneficiario deduzioni in ordine alle irregolarità riscontrate. In caso di mancata risposta ovvero in presenza di motivazioni insufficienti, l'Autorità di Gestione, previa diffida, potrà procedere all'adozione dei conseguenti adeguati provvedimenti, ivi inclusa la revoca, totale o parziale, del finanziamento e/o dei pagamenti disposti.

2. Il recupero degli importi conseguenti al provvedimento di revoca totale o parziale dell'impegno e della liquidazione del pagamento è disposto dall'Autorità di Gestione.

3. In seguito alla revoca totale o parziale del finanziamento, l'Autorità di Gestione si riserva di agire, ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per compensazione sui trasferimenti, dovuti per altra finalità al Beneficiario, qualora questo ometta di ottemperare alla restituzione delle somme dovute al Programma entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di recupero.

4. In caso di revoca parziale del finanziamento relativo a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a carico del soggetto Beneficiario.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si richiamano le vigenti disposizioni in materia, in quanto applicabili, del Documento di programma contenente la descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO), del secondo piano di riparto nonché delle direttive dell'Autorità di Gestione.

Luogo e data

Roma, 29/12/2015

Il Sindaco del Comune di Avellino in qualità di rappresentante legale del comune capofila dell'Ambito Territoriale A04

p. L'Autorità di Gestione
Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e
Programmazione amministrativa
Vice Prefetto Massimo Pinna



MINISTERO DELL'INTERNO
Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani
non autosufficienti
Autorità di Gestione

ALLEGATO "A" INFANZIA- SECONDO RIPARTO
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO E DEL RELATIVO
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA ADG
E AMBITO TERRITORIALE

CRONOPROGRAMMA DEL PIANO DI INTERVENTO

1. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica

A. Cronoprogramma di spesa

2015	2016		2017
<i>2° semestre</i>	<i>1° semestre</i>	<i>2° semestre</i>	<i>1° semestre</i>
€.19.363,74	€.82.147,19	€.272.606,94	€.408.910,41
Spese			€.783.028,28
Eventuale compartecipazione			-€.,
Totale generale			€.783.028,28

Regione Campania - Ambito Territoriale A04 - Comune capofila Avellino
Piano di intervento Infanzia AdG atto n. 826 /PAC del 29/12/2015

p. L'AUTORITA' di GESTIONE
Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmazione amministrativa
Vice Prefetto Massimo Pinna



MINISTERO DELL'INTERNO
Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani
non autosufficienti
Autorità di Gestione

ALLEGATO "A" INFANZIA- SECONDO RIPARTO
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO E DEL RELATIVO
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA ADG
E AMBITO TERRITORIALE

CRONOPROGRAMMA DEL PIANO DI INTERVENTO

4 -Realizzazione interventi in conto capitale

A. Cronoprogramma di spesa

2015		2016		2017	
2° semestre		1° semestre	2° semestre		1° semestre
€.,	€.77.694,72	€.,		€.,	
Spese					€.77.694,72
Totale generale					€.77.694,72

Regione Campania - Ambito Territoriale A04 - Comune capofila Avellino
Piano di intervento Infanzia AdG atto n. 826 /PAC del 29/12/2015

p. L'AUTORITA' di GESTIONE
Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmazione amministrativa
Vice Prefetto Massimo Pinna



QUADRO ECONOMICO DEL PIANO DI INTERVENTO					
INFANZIA	IMPORTO	2015	2016		2017
		2° SEM	1° SEM	2° SEM	1° SEM
Importo PREVISTO per l'Ambito/Distretto dal secondo piano di riparto del programma	€ 860.723,00				
Importo SPESE richieste a finanziamento dall'Ambito/Distretto con il Piano di Intervento	€ 860.723,00	€ 19.363,74	€ 159.841,91	€ 272.606,94	€ 408.910,41
Importo COMPARTECIPAZIONE degli utenti prevista dall'Ambito/Distretto nel Piano di Intervento	€ 0,00				
Importo RICHIESTO dall'Ambito/Distretto con il Piano di Intervento	€ 860.723,00	€ 19.363,74	€ 159.841,91	€ 272.606,94	€ 408.910,41
Importo FINANZIATO con l'approvazione del piano di intervento	€ 860.723,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ANTICIPAZIONE INIZIALE del 5% (ART. 9 DPR 568/1988)	€ 43.036,15	€ 43.036,15			
Importo PREVISTO degli avanzamenti intermedi del Finanziamento concesso	€ 731.614,55	€ 19.363,74	€ 159.841,91	€ 272.606,94	€ 279.801,96
SALDO FINALE (10%)	€ 86.072,30		€ 0,00	€ 0,00	€ 86.072,30
TOTALE	€ 860.723,00	€ 62.399,89	€ 159.841,91	€ 272.606,94	€ 365.874,26

N.B. : Il pagamento della suddetta somma è subordinato alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Ambito/Distretto del disciplinare con il quale lo stesso si impegna al rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità e dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica, ivi incluso, in particolare, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di personale. Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che i pagamenti intermedi avverranno sulla base di apposita attestazione del RUP controfirmata dal Collegio dei Revisori dei Conti/Responsabile del servizio finanziario che certifichi:

- che le spese sono state effettivamente sostenute per l'attività in oggetto;
- che le spese sostenute sono **corrette, ammissibili e coerenti** con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione;
- che tutta la spesa dichiarata si riferisce a **pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili** di equivalente natura probatoria;
- che le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali, regionali e regolamentari in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, di informazione e pubblicità, di pari opportunità;
- che sono state adempite tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale e in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- che le procedure sono state espletate, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza;
- che le spese effettuate sono conformi alle disposizioni del sistema di gestione e controllo (Sl.GE.CO decreto n. 3 del 20 marzo 2013), al secondo atto di riparto delle risorse finanziarie (decreto n. 557 del 22/04/2015) e al piano di intervento approvato e ammesso a finanziamento dall'AdG;
- l'assenza di cumulo del finanziamento con altre forme di assegnazione delle risorse finanziarie a valere sulle medesime voci di spesa.

Le attestazioni relative alle prestazioni eseguite e la rendicontazione dei pagamenti effettivamente erogati saranno assoggettati, preliminarmente, al controllo di primo livello da parte dell'organo preposto.

Regione Campania - Ambito Territoriale A04 - Comune capofila Avellino
Piano di intervento Infanzia AdG atto n. 826 /PAC del 29/12/2015

p. L'AUTORITA' di GESTIONE
Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmazione amministrativa
Vice Prefetto Massimo Pinna